

# Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 18 GENNAIO 2007

## Parere n. 1)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LE  
INNOVAZIONI E LE TECNOLOGIE  
Ufficio Politiche per la  
digitalizzazione della P.A.  
Servizio Politiche pubblica  
amministrazione centrale  
Via Po, 14  
00198 ROMA

c.a. Capo del Dipartimento  
Ing. ....

OGGETTO: *Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di una società alla documentazione - concernente una procedura di scrutinio elettronico ed il relativo software - prodotta da altra società al Ministero per le Riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione*

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data 12 ottobre 2006, l'Ing....., Capo del Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta dalla società ..... S.p.A. (di seguito .....), per il tramite dei propri rappresentanti legali, contenente un'istanza di accesso.

Oggetto dell'istanza è la documentazione riguardante una procedura di scrutinio elettronico ed il relativo software, che la società .....S.r.l. (di seguito .....) ha allegato a delle sue lettere trasmesse, in data 28 e 30 ottobre 2003, al Ministro pro-tempore Lucio Stanca ed al Ministero dell'Interno (rispettivamente all'attenzione del Prefetto Dott. .... e del Ministro pro-tempore Giuseppe Pisanu): in particolare, la ..... ha chiesto di poter

ottenere la copia di una presentazione della procedura di scrutinio elettronico (c.d. procedura e-voto) e di una relazione tecnica, illustrativi della predetta procedura e delle varie versioni del relativo programma informatico

L'istante ha motivato la propria istanza, asserendo la necessità della tutela giurisdizionale dei propri diritti in un giudizio - ancora pendente avanti il Tribunale di Roma - promosso nei suoi confronti dalla ....., per una presunta lesione dei diritti di esclusiva di quest'ultima sulla suddetta procedura e sul relativo software dalla stessa elaborato.

La ....., nella nota trasmessa al Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie ha, altresì, evidenziato che la ..... ha *“omesso di depositare in giudizio i documenti necessari ad illustrare il contenuto della predetta procedura e delle varie versioni del relativo programma informatico, pregiudicando così anche l'individuazione della presunta condotta illecita posta in essere da.....”*.

Il Dipartimento istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, in particolare, in merito alla possibilità di consentire all'istante l'accesso ai documenti richiesti, conformemente alla tutela al diritto alla privacy industriale della società cui si riferisce la documentazione.

La questione posta dal Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie impone alla scrivente Commissione alcune riflessioni preliminari in merito alla disamina dei problemi di cui si tratta, ed in particolare all'oggetto della documentazione di cui è stato chiesto l'accesso.

Si discute dell'accessibilità o meno alla presentazione di una procedura di scrutinio elettronico (c.d. procedura e-voto) e alla relativa relazione tecnica: documenti illustrativi di tale procedura e delle varie versioni del relativo programma informatico, da considerarsi documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, lett. d), della legge n. 241/1990, e che per il loro particolare oggetto, godono certamente della tutela particolare che la legge 22 aprile 1941, n. 633 dispone per il diritto d'autore<sup>1</sup>. Tale legge dedica, infatti, un'apposita sezione, la

---

<sup>1</sup> L'art. 1, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dispone che *“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con [legge 20 giugno 1978, n. 399](#), nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”*. Inoltre, l'art. 2, al punto 8, stabilisce, altresì, che in particolare sono compresi nella protezione *“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi*

VI, esclusivamente ai programmi per elaboratore, con gli articoli 64-bis, 64-ter, 64-quater, stabilendo anche le sanzioni, nel caso di violazione degli stessi, all'art. 171-bis.

Si stabilisce, infatti, che il segreto industriale trovi tutela in quanto espressione di un diritto tutelato dall'ordinamento, a prescindere dal rilascio di un brevetto.

Nello stesso senso, sotto il profilo della tutela della riservatezza, dispone il D.Lgs. n. 196/2003, codice sulla protezione dei dati personali, che all'art. 24, lettera f), prevede per questo settore una particolare tutela, non richiedendo il consenso degli interessati quando il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici *“con esclusione della diffusione, è necessario, ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità o per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.”*

Venendo ora al quesito in esame, si deve considerare che, in linea generale, lo strumento fondamentale dell'attività d'impresa è l'innovazione ossia l'idea, il bene o il prodotto da realizzare e immettere sul mercato: in questo caso una procedura elettronica con il relativo software.

E' chiaro che l'imprenditore, quindi, ha interesse non solo ad innovare, ma anche a mantenere in suo possesso tale innovazione, ossia ad evitare che altri, imprese concorrenti, possano copiare la sua invenzione e ciò, solitamente, gli è possibile grazie alla tutela che gli è garantita per la “paternità” dell'opera, secondo le norme di legge citate.

Nel caso in esame, infatti, si è posto il problema della salvaguardia del segreto industriale della società ....., parte controinteressata, e dunque della tutela dei conseguenti diritti economici e commerciali conseguenti ad un' eventuale diffusione di documentazione specifica e di natura tecnica, mantenuta riservata dalla stessa parte controinteressata.

---

*dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.*

Tuttavia, ad oggi, non vi è stato alcun riscontro ai diversi solleciti effettuati alla società ..... da parte dell'amministrazione investita dell'istanza di accesso, per conoscere eventuali motivi e/o interessi della stessa in opposizione al rilascio della documentazione richiesta.

Pertanto, la Commissione, secondo un ormai consolidato proprio orientamento, e conformemente alla più recente giurisprudenza e alla legge n. 241/1990, così come novellata, ritiene di doversi esprimere nel senso dell'accessibilità agli atti in presenza di un'istanza di accesso che viene motivata dal richiedente con la necessità della tutela giurisdizionale dei propri diritti in un giudizio.

Per l'istante società ..... è, senza alcun dubbio, sussistente un interesse diretto, concreto, attuale a conoscere la presentazione della procedura di scrutinio elettronico (c.d. procedura e-voto) e la relativa relazione tecnica, di cui si discute, per poter procedere in giudizio alla difesa dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di

interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi" (in tal senso, anche il Consiglio di Stato, sentenza n. 6440, Sez. VI, 27/10/2006).

La giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando, altresì, la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

In conclusione, considerato quanto sopra esposto, è da ritenere fondata l'istanza di accesso formulata dalla società ..... al Dipartimento per le Innovazioni e le Tecnologie, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), salvi gli eventuali diritti di privativa, esistenti sulla documentazione richiesta, che saranno tutelati secondo le norme di legge speciali, nel caso di un loro uso improprio o una loro diffusione illecita da parte dei soggetti che ne sono venuti in possesso.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 1)**

**Ricorrente:** Sig.....

contro

**Resistente:** Poste Italiane S.p.A.

### **FATTO**

Il sig. .... ha presentato, con l'avv ....., alle Poste Italiane spa – Agenzia ..... - istanza datata 28.7.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto dalla suddetta società comunicazione dell'esistenza di tre B.P.F. "ordinario" e di averne richiesto la duplicazione poichè non li aveva rinvenuti presso di sé, ha chiesto l'accesso alla documentazione inerente i suddetti tre buoni "anche al fine di verificare la firma apposta per quietanza nelle date del 13.11.1976 e 15.12.1976".

Le Poste Italiane hanno risposto all'istanza affermando *"che i titoli de quibus risultano essere rimborsati rispettivamente il 13.11.1976 quelli da L. 500.000 presso l'Ufficio P.T. di ..... e quelli da L. 1.000.000 il 15.12.1976 presso il medesimo Ufficio di cui sopra . Si precisa inoltre che i titoli secondo le disposizioni civilistiche vanno al macero dieci anni dopo il pagamento"*.

Il sig. ....ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati..

### **DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

L'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, comma 6, dispone espressamente che "il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere".

Nel caso in esame, i documenti amministrativi oggetto della richiesta di accesso, dato il lungo tempo trascorso, non sono materialmente esistenti, come comunicato dall'amministrazione interessata ( si veda, al riguardo anche l'art. 2, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n.184 ).

Ferme restano ovviamente le facoltà dell'interessato di far accertare dalle competenti Autorità quale fosse l'oggetto degli avvisi di giacenza da lui ricevuti ed allegati alla documentazione presentata con il ricorso proposto.

### ***PQM***

**La Commissione rigetta il ricorso .**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 2)**

**Ricorrente:** Associazione .....

Contro

**Amministrazione Resistente:** Comune di .....

### **FATTO**

La sig. ...., quale rappresentante dell'associazione ....., presentava al Comune di ..... un'istanza di accesso con la quale chiedeva svariata documentazione ed, in particolare, "tutti i tabulati del canile sanitario di tutti i comuni".

Il Comune di ..... negava l'accesso ai documenti richiesti anche in considerazione della "genericità dei motivi a base dell'istanza".

La sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

### **DIRITTO**

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/1990 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

**P.Q.M.**

**La Commissione dichiara la propria incompetenza.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 3)**

**Ricorrente:** Signor .....

contro

**Amministrazione resistente:** Liceo Artistico Statale “.....”

#### **FATTO**

Il signor ....., docente a tempo indeterminato di discipline pittoriche, presso il Liceo Artistico Statale “.....” di ....., per provvedere alla difesa dei propri diritti, asserendo la lesione della propria professionalità e della propria immagine, in conseguenza di comportamenti di “mobbing” attuati nei suoi confronti, con note del 20 settembre 2006, del 6 ottobre 2006 e del 12 ottobre 2006, ha chiesto al competente dirigente scolastico l’accesso a diversi e specifici atti di suo interesse, ed in particolare la trascrizione e/o l'estrazione di copia dei verbali del collegio docenti (per il periodo intercorrente tra il 1 settembre 2000 ed il 13 settembre 2005), dei verbali del consiglio d'istituto (per il periodo intercorrente tra il 15 dicembre 2000 ed il 19 giugno 2006) e dei contratti di istituto relativi agli anni 2003/04, 2004/05 e 2005/06.

Il dirigente scolastico con nota del 20 ottobre 2006 ha negato l’accesso, precisando:

- 1) che l’interessato poteva prendere visione solo della documentazione intercorsa tra lui e l’istituzione scolastica;
- 2) che i documenti richiesti sarebbero stati inviati alle sedi competenti alle quali l’interessato, in quanto cessato dal servizio presso l’Istituto da settembre 2005, avrebbe dovuto rivolgersi.

Contro il definitivo diniego del dirigente competente alla suddetta istanza, manifestato in data 23 novembre 2006, come risulta dal verbale di accesso redatto, il signor ..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto alla stessa in data 21 dicembre 2006, chiedendo di ordinare al Liceo Artistico Statale “.....” di ....., in persona del dirigente scolastico competente, il rilascio delle copie richieste.

#### **DIRITTO**

Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.

Si rileva, infatti, la sussistenza, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell’istante,

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è chiesto l'accesso.

La tutela della propria situazione giuridica e dei propri diritti, infatti, legittima l'istante alla richiesta formulata, e trova l'avallo anche nell'ormai costante giurisprudenza, secondo la quale "il diritto di accesso ai documenti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, pur non costituendo nè uno strumento di controllo generalizzato sull'azione amministrativa né un'ispezione popolare sull'efficienza dei servizi, è sempre ammesso qualora il richiedente intenda tutelare una propria posizione giuridica", come da ultimo il T.A.R. Brescia, sent. n. 317 del 13 aprile 2005.

Non si condivide il diniego dell'amministrazione resistente alla suddetta istanza di accesso, poiché se la documentazione richiesta è in suo possesso, l'amministrazione non può rinviare l'istante ad altri uffici, e ove ricorrano i presupposti è tenuta a rilasciarli, a norma dell'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, così come novellato, secondo cui la richiesta di accesso ai documenti, "deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente", senza specificare il titolo o la giustificazione formale di tale detenzione.

Nel caso di specie, quindi, se l'istituto scolastico è in possesso della documentazione richiesta, l'istanza di accesso è da considerarsi legittima e fondata.

E', altresì, evidente un difetto di motivazione nel non voler soddisfare la richiesta di estrazione di copia degli atti di cui l'odierno ricorrente ha, comunque, preso visione in data 23 novembre 2006, non fornendo l'amministrazione resistente alcuna valida giustificazione a tale diniego.

Si deve, però, considerare che tra i numerosi documenti richiesti dal signor .....vi sono anche diversi atti, quali, ad esempio, le nomine degli assistenti di cattedra, che vedono coinvolti molti controinteressati, rispetto ai quali lo stesso ricorrente non risulta aver provveduto alla notifica del presente ricorso. Al ricorso non sono state, infatti, allegare "le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso", così come previsto dall'art.12, comma 4, lett. b), con la conseguenza che, per tali atti, il ricorso deve considerarsi inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c).

Pertanto, la Commissione, con i limiti su esposti, si esprime in senso favorevole all'accoglimento della suddetta istanza.

## **PQM**

**La Commissione accoglie in parte il ricorso ed in parte lo dichiara inammissibile, nei limiti indicati in motivazione.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 4)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare –.... Reparto ....., in persona del responsabile p.t.

### **FATTO**

Il Sig. ...., in servizio in qualità di Maresciallo Capo, in servizio presso il ..... Reggimento Bersaglieri di stanza a ....., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 7 novembre 2006, ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – ..... Reparto ....., in persona del responsabile p.t., copia della documentazione concernente delle procedure di promozione di cui è stato parte, e nelle quali sarebbe stato, a suo dire, ingiustamente penalizzato, per poter provvedere alla tutela dei suoi diritti.

E' intenzione dell'odierno ricorrente, infatti, predisporre apposita memoria contro il punteggio attribuitogli per la valutazione al grado di primo maresciallo in sede di valutazione straordinaria di avanzamento riferita al 31 dicembre 2003.

A tal fine, il Sig. .... ha richiesto, in particolare, copia della seguente documentazione, concernente:

1. la normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione, ai fini della formazione della graduatoria, per l'attribuzione dei punteggi ai singoli "complessi di elementi" di cui alle lettere a), b) e c) del III comma dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983 n.212, ovvero i criteri utilizzati nel procedimento di valutazione degli scrutinandi per l'assegnazione, a questi ultimi, di un punteggio da uno a trenta in relazione ai predetti complessi di elementi per la formazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 20 del

- decreto legislativo 12 maggio 1996, n. 196 e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; ovvero copia del documento elaborato annualmente dalla Commissione contenente i parametri attribuiti agli elementi fondamentali ed a quelli complementari per tutto il personale dell'aliquota in esame;
2. di conoscere i periodi della cartella personale e del foglio matricolare presi in esame per le finalità relative all'avanzamento;
  3. se è stata esercitata la facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'odierno ricorrente e gli atti contenenti le determinazioni dei medesimi;
  4. ed, infine, di avere inviata copia del verbale n.695, datato 26 luglio 2006, comprensivo dei punti assegnati da ogni singolo componente della Commissione per ciascun elemento desunto dalla propria documentazione caratteristica e matricolare.

Non avendo avuto alcun riscontro alla propria istanza, il Maresciallo ..... ha presentato alla Commissione ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, pervenuto in data 21 dicembre 2006.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – .....Reparto ....., con nota del 4 gennaio 2007, pervenuta via fax alla segreteria della scrivente Commissione, ha comunicato di avere accolto, in data 29 dicembre 2007, la domanda d'accesso per quanto riguarda i punti 2), 3) e 4), respingendola invece per quanto riguarda il punto 1) “non potendo ipotizzarsi l'accesso ad atti, allo stato non esistenti, dei quali è da escludere, anche per il futuro la formazione”.

## DIRITTO

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L. n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Maresciallo ....., che ha dato riscontro alla stessa, accogliendo le richieste e rilasciando le informazioni di cui ai punti 2), 3) e 4), con una lettera datata 29 dicembre 2006.

Anche l'istanza concernente l'accesso, mediante l'estrazione di copia, alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione, ai fini della formazione della graduatoria, per l'attribuzione dei punteggi ai singoli "complessi di elementi" di cui alle lettere a), b) e c) del III comma dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983 n.212, si ritiene sia stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione con il chiaro riferimento al comma 3 ed al comma 4 dell'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n, 212, ed alle modalità e ai criteri indicati dall'art. 35 della predetta legge. Le citate norme, infatti, secondo quanto è stato dichiarato dall'amministrazione resistente, nella propria nota di difesa al ricorso in oggetto, "non impongono alcun obbligo di stabilire preventivamente ulteriori criteri che fissino, analiticamente, i punteggi da attribuire ad ogni singolo elemento risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica del valutando".

Ed in ogni caso, non è possibile concedere l'accesso ad atti che l'amministrazione resistente ha dichiarato "allo stato non esistenti, dei quali è da escludere, anche per il futuro, la formazione", conformemente all'art. 2, comma 2, secondo il quale "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso."

D'altra parte la recente giurisprudenza ha escluso che la Commissione di Avanzamento debba procedere alla preventiva e puntuale determinazione dei criteri di valutazione; in particolare il Consiglio di Stato, riguardo ad un analogo ricorso presentato al T.A.R. Lazio, ha specificato con decisione n. 5910 del 5 ottobre 2006, che "il documento informatico di cui il ricorrente chiedeva l'ostensione si sostanziava in un mero programma informatico di ausilio della Commissione, privo di qualsivoglia parametro di valutazione predefinito".

Pertanto, si ritiene che l'istanza del Maresciallo ..... sia stata soddisfatta e che il ricorso da questi proposto sia privo di fondamento, in merito al punto 1).

**PQM**

**La Commissione in parte respinge il ricorso ed in parte dichiara la cessazione della materia del contendere.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 5)

**Esponente:** Sig. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Accademia .....

1. Il prof. ...., quale membro del comitato per il recupero e la valorizzazione del Patrimonio e quale professore dell'Accademia ....., ha presentato, in data 9 maggio 2006, istanza di accesso, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dell'Accademia e della legge n. 241 del 1990, avente ad oggetto:

1. il bilancio consuntivo relativo all'anno 2005;
2. i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione dell'anno 2005;
3. i verbali delle sedute del Consiglio accademico dell'anno 2005.

L'amministrazione, con nota del 1 giugno 2006, ha comunicato all'istante che avrebbe reso possibile la visione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2005 a seguito dell'esame e dell'approvazione da parte del collegio dei revisori. Specifica, poi, l'amministrazione che i verbali del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico sono pubblici e che i medesimi sono visionabili presso una bacheca collocata al piano terra dell'Accademia. Tuttavia, poiché i verbali successivi al 27 marzo 2006, non erano disponibili presso la bacheca, il prof. ...., ha inviato un'ulteriore nota all'amministrazione, in data 13 ottobre 2006, con la quale ha chiesto l'aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

Avverso il diniego tacito dell'Accademia ....., il prof. ...., ha chiesto alla scrivente Commissione di pronunciarsi nel merito circa il diniego espresso dall'amministrazione.

2. Osserva la Commissione che, nel caso in esame il mancato tempestivo inserimento nell'apposita bacheca dell'istituto, di verbali del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico, verbali di cui l'Istituto non contesta l'accessibilità, si traduce in un diniego tacito.

Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto concedere l'accesso ai predetti documenti.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 6)

**Ricorrente:** Sig. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di ..... – .....

### FATTO

Il Sig. ...., in qualità di proprietario dell'appartamento sito al piano rialzato della Palazzina denominata ....., situato in ....., ha inviato una nota alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di ....., con la quale ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

parere rilasciato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato relativamente al diniego opposto dall'amministrazione a concedere l'accesso ad alcuni documenti, precedentemente richiesti, per ragioni inerenti la tutela dei dati personali;

nota di consegna con la quale il predetto parere è stato acquisito dall'amministrazione;

relazioni tecniche, note informative e altra documentazione istruttoria prodotta dal personale della Soprintendenza medesima, con particolare riferimento ai documenti prodotti da coloro che si trovano in una posizione gerarchica superiore rispetto al responsabile del procedimento, architetto .....

La Soprintendenza, con nota del 13 novembre 2006, ha negato l'accesso al parere dell'Avvocatura dello Stato essendo il medesimo preordinato alla difesa della Soprintendenza nel giudizio in corso di svolgimento tra l'istante e l'amministrazione. Specifica, poi, l'amministrazione che, nel citato parere, l'Avvocatura ha fornito assicurazioni all'amministrazione, circa l'accessibilità, mediante presa visione, delle planimetrie dell'immobile di proprietà della soc....., e che, essendo stato tale diritto già esercitato, ritiene soddisfatta l'esigenza posta a fondamento della richiesta di accesso al parere in questione.

Prosegue la Soprintendenza con riferimento alla richiesta relativa alle relazioni tecniche interne, alle note informative etc. che, trattandosi di documentazione istruttoria di interlocuzione e confronto tra funzionario istruttore, altri funzionari e/o Commissione interna preordinata alla definizione di provvedimenti aventi rilevanza nei confronti dell'istante, la medesima non è accessibile. Afferma, infatti, l'amministrazione che i documenti richiesti, essendo composti da

appunti, bozze di lettere, pareri istruttori interni, sono privi di efficacia nei confronti dell'istante, e, dunque, riservati.

Avverso tale diniego il sig. ...., rappresentato e difeso dall'Avv. ...., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di ....., l'esibizione ed il rilascio delle copie dei documenti richiesti con la nota del 18 ottobre 2006.

Specifica il sig. ...., nell'odierno ricorso, che è pendente innanzi al TAR ....., Sezione IV, una controversia tra lo stesso sig. .... e la Soprintendenza BB.AA. di ..... avente ad oggetto l'autorizzazione allo svolgimento di lavori edilizi, rilasciata dalla stessa Soprintendenza alla ..... s.r.l., inerente il giardino retrostante la palazzina denominata ".....", nonché il vano terreno di proprietà della ..... s.r.l., posto sotto la verticale dell'appartamento di proprietà del ricorrente. Il Ministero dei Beni Culturali, con decreto del 21 settembre 1996, n. 5508, aveva dichiarato integralmente

sottoposto al regime vincolistico di cui alla legge n. 1089 del 1939 l'intero complesso, in considerazione del notevole pregio architettonico dal medesimo rivestito. La Soprintendenza BB.AA. di ....., con provvedimento del 27 gennaio 2005, n. 2533, ha qualificato il giardino della palazzina ....., "area urbana scoperta" ed ha autorizzato la trasformazione del giardino in parcheggio per autovetture. In occasione dell'udienza di merito il ricorrente ha esaminato il fascicolo relativo al procedimento oggetto della controversia, ed ha preso visione di due relazioni a firma dell'arch. ...., superiore gerarchico dell'arch. ...., con le quali ha dichiarato errata la configurazione del giardino quale area urbana scoperta, esprimendo il proprio parere su alcuni punti controversi relativi alla configurazione del giardino, nonché su un elemento sostanziale, costitutivo della valenza stilistica ed architettonica tutelata dal vincolo.

## DIRITTO

Nel caso in questione il ricorrente ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione, con relativa estrazione di copia, del parere reso dall'Avvocatura dello Stato, della nota di consegna del predetto parere, nonché delle relazioni tecniche redatte dal personale superiore in grado e/o anzianità di servizio, in ordine alla correttezza della gestione del procedimento ed in riferimento al merito tecnico dei provvedimenti e delle determinazioni.

Per quanto riguarda il parere dell'Avvocatura dello Stato si evidenzia che correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso. In effetti, il d.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso, stabilisce che "Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso" sono sottratti all'accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza, nonché gli atti defensionali (art. 2, comma 1, lett. a) e b). Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza, i pareri dell'avvocatura distrettuale dello Stato, si considerano accessibili nel caso in cui siano riferiti all'iter procedimentale e si innestino pertanto nel provvedimento finale; mentre i pareri risultano coperti da segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.), e, quindi, sottratti all'accesso, quando attengano alle tesi difensive di un procedimento giurisdizionale (C.d.S., Se. V, n. 1983 del 2001, TAR Veneto, Sez. I, n. 2124 del 2005). Nella specie, poiché il parere è preordinato alla difesa della Soprintendenza in un giudizio in corso di svolgimento, il medesimo è sottratto all'accesso.

Per quanto riguarda le suindicate relazioni tecniche si evidenzia che la legge sul procedimento amministrativo fornisce un'ampia nozione di documento accessibile. Stabilisce, infatti, la legge che sono documenti amministrativi anche "gli atti interni non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro natura sostanziale" (legge n. 241 del 1990, art. 22, comma 1, lett. e).

Si devono ritenere, pertanto, accessibili anche i documenti che attengano ai rapporti interorganici e le attività istruttorie discrezionalmente espletate dall'amministrazione.

PQM

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti stabiliti in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 7)**

**Ricorrente:** Sig.....

contro

**Resistente:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

### FATTO

Il sig. ...., con ricorso in data 5.12.2006, pervenuto il 20.12.2006 prot. 12653, riferisce di aver chiesto, con istanza in data 31.10.2006, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Arma dei Carabinieri estrazione di copia della relazione del Ministero della Difesa in data 7.11.2001 e del parere interlocutorio del 15.5.2001 n. 664/2001 del Consiglio di Stato, riguardante un ricorso straordinario risultante dallo stesso proposto.

La documentazione oggetto del diritto di accesso, infatti, riguarda l'istruzione e la trattazione di un ricorso straordinario risultato 'anonimo e ignoto', avente per riferimento 'liquidazione onorari professionali', mai promosso dall'odierno ricorrente e dal quale è comunque scaturito un parere di rigetto del Consiglio di Stato 3' Sezione.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, il sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione.

### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Sig. .... ha chiesto l'accesso a documentazione attinente un ricorso straordinario per la "liquidazione onorari professionali" che risulterebbe da lui proposto .

In base a quanto prospettato nel ricorso ed in assenza di una determinazione espressa da parte dell'Amministrazione, il ricorrente risulta, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti sopraindicati, di cui ha chiesto l'accesso .

Pertanto,

PQM

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 8)**

**Ricorrente:** Circolo .....

Contro

**Amministrazione Resistente:** Comune di.....

### **FATTO**

Il . Circolo ----- presentava al Comune di ..... un'istanza di accesso, datata 31.10.2006, con la quale chiedeva la documentazione attinente a due provvedimenti autorizzatori riguardanti la ..... spa.

Il Comune di ..... negava l'accesso ai documenti richiesti in considerazione dell'avvenuta opposizione presentata dalla suddetta controinteressata .

Il.Circolo..... ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di accesso.

### **DIRITTO**

L'art. 25 , comma quarto , della legge n. 241/1990 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune .

### **P.Q.M.**

**La Commissione dichiara la propria incompetenza .**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 9)**

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** Questura di .....

### Fatto

La Sig.ra ....., in servizio presso la Questura di ..... in qualità di collaboratrice amministrativa, con istanza datata 26 ottobre 2006 ha chiesto all'amministrazione di appartenenza di poter accedere "a tutti gli atti, documenti, relazioni, segnalazioni e quant'altro relativi alla richiedente" esistenti presso gli archivi della Questura. L'amministrazione, con nota del successivo 4 novembre, negava l'accesso, non rinvenendo in capo alla Sig.ra ..... un interesse qualificato all'ostensione, e configurando la richiesta come preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

In data 16 novembre 2006, la ricorrente reiterava la richiesta di accesso, facendo questa volta riferimento al fascicolo personale detenuto dall'amministrazione, e ritenendo, rispetto a quest'ultimo, sussistere l'interesse ad accedere. Nonostante il riferimento al fascicolo personale contenuto nella richiesta del 16 novembre, quest'ultima si chiudeva con la mera riproposizione della richiesta di accesso ai documenti così come specificati nella precedente istanza del 26 ottobre.

L'amministrazione con provvedimento del 17 novembre negava nuovamente l'accesso, invitando l'odierna ricorrente a specificare i motivi della richiesta e i documenti oggetto della richiesta medesima. Avverso tale secondo diniego, la Sig. ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 4 dicembre (pervenuto il 20 dicembre 2006), adducendo l'illegittimità di entrambi i provvedimenti di diniego emanati dalla Questura di .....

### Diritto

Quanto al fascicolo personale, il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente si duole del mancato accesso al proprio fascicolo personale e a tutti gli altri eventuali documenti relativi alla sua persona esistenti presso gli archivi della Questura. Ed invero la regolare tenuta dei fascicoli personali costituisce un preciso dovere dell'amministrazione; e i dipendenti hanno un correlativo diritto a controllare il contenuto del proprio fascicolo, al fine di verificare l'effettiva esistenza e regolarità dei documenti dovuti e l'inesistenza di documenti non dovuti, circostanze che potrebbero pregiudicare gli interessi giuridici dei dipendenti stessi.

Quanto invece agli altri documenti genericamente indicati ed in realtà semplicemente supposti il ricorso va dichiarato inammissibile; ciò perché ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 184/2006: "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato", mentre nella fattispecie la richiesta di accesso è del tutto generica nella parte relativa alle segnalazioni, agli esposti, alle denunce (tutte eventuali) contenute negli archivi dell'amministrazione e relativi alla persona della ricorrente.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di accesso al fascicolo personale, invitando per tale parte l'amministrazione a riesaminare il proprio diniego, e lo dichiara inammissibile per la parte relativa all'accesso all'ulteriore documentazione suindicata.

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

#### **Ricorso n. 10)**

**Ricorrente:** Signora .....

**Amministrazione resistente:** Istituto Comprensivo Scuola materna, elementare e media di .....

#### FATTO

La signora ....., in data 30 novembre 2006, ha chiesto al dirigente scolastico competente dell' Istituto Comprensivo Scuola materna, elementare e media di ..... di poter avere copia degli elenchi del sorteggio, avvenuto in data 1 settembre 2006, per l'anno in corso con riferimento alla prima classe elementare e degli elenchi degli alunni realmente frequentanti tali classi, per poter tutelare gli interessi, a suo dire lesi, della figlia minore, iscritta alla prima elementare per l'anno scolastico 2006/2007.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro alla suddetta richiesta, l'istante ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per ottenere i documenti richiesti e conoscere la motivazione a fondamento delle variazioni agli stessi.

### **DIRITTO**

L'istante, che rappresenta gli interessi della figlia, deve ritenersi portatrice di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, con l'effettiva partecipazione al sorteggio effettuato dall'istituto scolastico, può considerarsi parte della relativa procedura.

Tuttavia, l'amministrazione resistente deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso agli altri alunni, partecipanti al sorteggio, per consentire loro l'eventuale tutela dei propri diritti; ciò entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente, avvertendo gli interessati che entro i successivi quindici giorni potranno far pervenire a questa Commissione le loro eventuali controdeduzioni.

### **PQM**

**La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso ai controinteressati, nel termine di quindici giorni.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 11)**

**Ricorrente:** Sig. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Croce Rossa Italiana- Comitato locale di .....

Fatto

Il Sig. ...., nella sua qualità di socio della Croce Rossa Italiana, Comitato di .....i, anche a seguito di alcune notizie riportate dagli organi di stampa, in data 6 novembre 2006 presentava tramite lettera raccomandata, richiesta di accesso ai verbali delle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio direttivo del comitato locale della CRI di ....., nonché alle deliberazioni dello stesso consiglio relative allo stesso periodo. Ciò in quanto all'odierno ricorrente non risulta approvato il bilancio preventivo per l'anno 2006 e del consuntivo per il 2005. Non avendo ottenuto risposta alcuna alla domanda di accesso, in data 13 dicembre 2006, il Sig. .... ha presentato ricorso a questa Commissione, motivandolo nel senso di esercitare "un'eventuale azione in sede di autotutela in tutte le sedi competenti".

#### Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Il ricorrente, invero, è socio della CRI, e quindi è titolare di una situazione giuridica soggettiva sufficientemente qualificata e differenziata rispetto a quella del *quisque de populo*, in virtù del rapporto associativo che lo lega all'articolazione locale della Croce Rossa Italiana di cui chiede di conoscere i verbali e le deliberazioni del Consiglio direttivo. Pur non essendo chiaro cosa intenda il ricorrente per "esercizio di autotutela" che legittimerebbe la richiesta di accesso, può sostenersi che l'istanza non sia preordinata ad un controllo diffuso e generalizzato sull'operato dell'amministrazione e che, pertanto, essa non ricada nella preclusione di cui all'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90. D'altronde, la conoscenza delle ragioni che hanno portato alla mancata approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo del comitato locale di .....della CRI, rientra tra le prerogative proprie di un socio e, d'altra parte, costituisce un dovere per la CRI attesa anche la personalità giuridica di diritto pubblico che la caratterizza. Ciò anche in virtù del principio generale enunciato dall'articolo 2261, comma 1, cod. civ., secondo cui " I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti".

#### PQM

**La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

## **Ricorso n. 12)**

**Ricorrente:** Prof.ssa .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della pubblica istruzione- Ufficio scolastico regionale per la .....- Direzione generale

### Fatto

La Prof.ssa ....., in seguito alla mancata ammissione alla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto il 26 novembre 2004, ha presentato nel mese di aprile e di maggio 2006 richieste di accesso ai propri elaborati, alle buste contenenti gli stessi nonché ai verbali da cui risultavano le operazioni di correzione delle prove svolte.

La richiesta è stata soddisfatta dall'amministrazione scolastica, a quanto sembra, in data 2 e 22 maggio 2006. Dalla visione degli elaborati concorsuali e degli altri documenti richiesti, l'odierna ricorrente ricavava l'impressione che il numero identificativo apposto sui fogli fosse stato modificato e per questo, nonostante l'esito negativo del ricorso giurisdizionale nel frattempo proposto dinanzi al TAR, la Prof.ssa ..... chiedeva in data 2 novembre 2006 di accedere nuovamente ai documenti di cui sopra, con ed alla presenza di un avvocato esperto di grafologia.

In data 1 dicembre 2006 l'amministrazione rifiutava il chiesto accesso, sostenendo di aver già dato corso alla relativa istanza precedentemente e affermando, infine, che il coinvolgimento di tecnici (nel caso di specie il legale grafologo) non è contemplato dalla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. n. 241/90.

Avverso tale diniego la ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il 20 dicembre) sostenendo l'illegittimità del diniego in quanto l'assistenza di un perito di parte non rientrerebbe tra le ipotesi che giustificano l'esclusione dell'accesso ai sensi dell'art. 24, l. n. 241/90.

### Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La ricorrente si duole della circostanza che l'amministrazione avrebbe negato l'accesso sul presupposto che tale diritto non può essere esercitato alla presenza di un perito di parte. In realtà, come si evince dal provvedimento di diniego allegato al ricorso, l'amministrazione solo incidentalmente fa riferimento a tale circostanza, fondando, viceversa, il proprio diniego sul fatto che i documenti richiesti il 2 novembre dalla ricorrente erano già stati esibiti alla stessa, la quale, a quanto risulta, di essi aveva anche estratto copia.

Tale motivo di diniego non è dirimente, atteso che l'interessato, trattandosi dell'esercizio di diritto soggettivo, ha facoltà di presentare nuove richieste di accesso relative a documenti precedentemente negati dall'amministrazione, adducendo nuovi motivi o, a seconda dei casi, semplicemente reiterando la domanda; la finalità di far visionare da un esperto grafologo gli originali dei documenti posseduti in copia dall'odierna ricorrente è meritevole di tutela e, d'altra parte, non costituisce un caso di esclusione ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/90. Infine, e ad ulteriore sostegno dell'accoglimento del gravame, va menzionato il comma 5 dell'articolo 7, D.P.R. n. 184/2006, ai sensi del quale: "L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione".

PQM

**La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 13)**

**Ricorrente:** Sig.....

contro

**Resistente:** Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il sig. ...., con ricorso in data 5.12.2006, pervenuto il 20.12.2006 prot....., riferisce di aver chiesto all'Ufficio Personale Marescialli del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

“estrazione di documentazione a cui l’interessato è risalito a ritroso allo scopo d’individuare ed attribuire dirette responsabilità all’Unità Organizzativa ed al Funzionario incaricato responsabile della istruzione e trattazione di un ricorso straordinario risultato ‘anonimo e ignoto’ avente per riferimento ‘liquidazione onorari professionali’ mai promosso, inoltrato, sottoscritto dallo scrivente, ma dal quale è comunque scaturito il parere di rigetto del Consiglio di Stato 3’ Sezione”.

In particolare, con istanza di accesso in data 29.9.2006, il suddetto ha chiesto l’accesso dei seguenti documenti:

- “1) f.n. 064306/C19—M - 18 dell’11.02.2003;
- 2) foglio di protocollo sconosciuto, comunque esistente, con cui lo SM—UFFICIO PERSONALE MARESCIALLI ha trasmesso a risalire, in restituzione all’Ente di provenienza, il Parere n. 664/2001 datato 15.01.2002 (congiunto al Parere n. 583/2001) del Consiglio di Stato – 3 sezione, promulgati con DPR 25.07.2002”

Avverso il silenzio serbato sull’istanza, il sig. .... ha proposto ricorso a questa Commissione.

## **DIRITTO**

La Commissione ha già accolto analogo ricorso proposto dallo stesso sig. ....

E’ pervenuta, peraltro, a questa Commissione la nota in data 15.11.2006 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la quale l’istanza del ricorrente risulta già essere stata accolta per quanto riguarda il f.n. 064306/C19—M - 18 dell’11.02.2003.

L’Amministrazione ha comunicato altresì di non essere stata in grado di individuare il “documento con il quale è stato restituito a suo tempo all’Ente di provenienza il parere n.664/01 del 15.1.2002”.

Limitatamente a questo documento, quindi, permane l’interesse del sig. .... all’accesso.

Come già detto nella precedente decisione di questa Commissione sulla vicenda , il sig. .... ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti sopraindicati , di cui ha chiesto l'accesso.

Dovrebbe, peraltro, risultare agli atti del suddetto Comando il documento richiesto, attinente alla trasmissione del parere n. 664/01 del Consiglio di Stato.

Pertanto,

## ***PQM***

**La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

**Ricorso n. 14)**

**Ricorrente:** ....., rappresentata e difesa dagli avvocati ..... elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato ....., via .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Regione Carabinieri Campania – Stazione di .....  
.....

**FATTO**

La sig.ra ..... ha presentato, in data 9 ottobre 2006, istanza di accesso alla Stazione dei Carabinieri .....avente ad oggetto i fascicoli personali delle sig.re ....., ....., per fini di giustizia.

Successivamente, in data, 3 novembre 2006, la sig. ra ..... e la sig. ra ..... hanno presentato una nuova istanza di accesso alla Stazione dei Carabinieri di ..... avente ad oggetto le denunce ed i verbali delle testimonianze rese da ..... e ..... presentate contro ..... e ....., in data 14 gennaio 2003 o anche successivamente, denunce in seguito ritirate, nonché i loro fascicoli personali. Specifica l'istante che la richiesta di accesso è strumentale alla eventuale difesa nelle sedi competenti dei propri diritti.

Afferma, poi, la ricorrente, sig. .... che l'istanza era stata inoltrata dopo che la medesima era venuta a conoscenza dell'esistenza di un esposto, del 20 gennaio 2003, inoltrato nei suoi confronti dalla sig. ...., dal contenuto diffamatorio. La sig.ra ....., dopo avere esaminato tale esposto, ha presentato formale denuncia-querela nei confronti delle suddette signore.

L'amministrazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, ha provveduto, in data 19 ottobre 2006, a comunicare alle controinteressate l'avvenuta presentazione, in data 9 ottobre 2006, dell'istanza di accesso affinché potessero esercitare i propri diritti. Le parti controinteressate, in data 27 ottobre 2006, si sono opposte alla richiesta

atteso che tra le medesime e l'istante è in corso di svolgimento un giudizio presso la Procura della Repubblica di ..... ed al fine di non compromettere il loro diritto alla riservatezza.

Poiché l'amministrazione a seguito della nota con la quale le controinteressate dichiaravano la propria opposizione al rilascio dei fascicoli personali, non ha provveduto a fornire alcuna comunicazione alla sig.ra ..... la medesima, in data 5 dicembre 2006, ha inviato, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, ricorso alla scrivente Commissione affinché dichiari l'esibizione ed ordini il rilascio dei chiesti documenti.

## **DIRITTO**

Nel caso in esame l'amministrazione ha provveduto ad inviare la richiesta di parere ai controinteressati affinché potessero esercitare i propri diritti, tra i quali quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003. In particolare, quest'ultima disposizione, rubricata "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" stabilisce che il controinteressato "ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta".

Poiché la disposizione citata subordina il diritto di opposizione all'esistenza di motivi legittimi, l'amministrazione avrebbe dovuto bilanciare gli interessi posti a fondamento del diritto di opposizione, ossia esistenza di un procedimento penale in corso di svolgimento e tutela del diritto alla riservatezza, con le ragioni addotte a sostegno dell'istanza di accesso, ossia eventuale tutela nelle sedi competenti dei propri diritti.

Passando, dunque all'esame dei contrapposti interessi si evidenzia che la legge n. 241 del 1990, così come novellata dalle legge n. 15 del 2005, stabilisce all'art. 25, comma 7, che "deve essere, comunque, garantita ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici", operando così una prevalenza del diritto di accesso nei casi in cui il medesimo sia strumentale alla tutela dei propri diritti.

Né rileva nel caso in questione il divieto posto dall'art. 329 del c.p.p. a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Infatti, in base a tale previsione il segreto istruttorio di cui all' art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia

acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro (Cons. Stato sez. IV, 28 ottobre 1996, n. 1170; T.A.R. Campania sez. V, Napoli, 26 febbraio 2002, n. 1088).

Ne consegue che, in difetto di un provvedimento di sequestro, l'accesso al documento richiesto non può essere precluso all'odierna ricorrente.

## **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241, 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 15)**

**Ricorrente:** Dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale dello .....

**Amministrazione resistente:** Direzione Generale dello .....

## **FATTO**

Alcuni dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale dello ....., firmatari del presente ricorso, in data 16 ottobre 2006, hanno chiesto alla loro amministrazione di appartenenza di potere accedere agli atti del procedimento, che documentano i criteri e le verifiche adottate per la determinazione dell'indennità, attribuita nell'anno 2004 al personale degli altri servizi, per l'utilizzo del sistema informatico operativo "SI.CO.GE.", e le motivazioni dell'esclusione da detto beneficio di tutto il personale del Servizio II, ad eccezione di un unico dipendente.

Non avendo ricevuto, alcun riscontro alla suddetta richiesta, nei termini di legge, gli istanti hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Tuttavia, successivamente, in data 17 gennaio 2007, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si comunica il pieno soddisfacimento della suddetta istanza, ritardato per un mero errore dovuto a difficoltà operative ed organizzative dell'ufficio.

***PQM***

**La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

### **Ricorso n. 16)**

**Ricorrente:** Sig.ra .....

contro

**Amministrazione resistente:** INPS-Direzione provinciale di .....

Fatto

La Sig.ra ....., dipendente dell'istituto di credito UNICREDIT S.p.A., in data 19 settembre 2006 inoltra richiesta formale di accesso all'amministrazione resistente tesa a conoscere il nominativo del Dirigente che a suo tempo aveva chiesto alla competente ASL di sottoporre l'odierna ricorrente a visita medico-fiscale. Con provvedimento del 25 ottobre 2006, l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo che la Sig.ra ..... non avesse indicato sufficientemente l'interesse sotteso alla richiesta di accesso ai documenti.

Contro tale provvedimento la ..... ha presentato ricorso in data 27 ottobre 2006 al Difensore civico della regione Veneto il quale, il successivo 18 dicembre, lo ha rimesso all'esame della scrivente Commissione trattandosi di gravame avverso un provvedimento emesso da un'amministrazione periferica dello Stato. Nell'atto introduttivo la Sig.ra ..... chiarisce il proprio interesse ad accedere alla documentazione richiesta in considerazione della sua sottoposizione alla visita medica ordinata dal Dirigente di cui chiede di conoscere il nominativo.

## Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza del controinteressato nella persona del Dirigente che ha disposto la visita medica nei confronti dell'odierna ricorrente; controinteressato cui deve essere notificato il presente ricorso da parte dell'amministrazione, al fine di consentirgli l'esercizio della facoltà di opporsi alla richiesta di accesso.

## PQM

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a notificarlo al controinteressato individuato nella persona del Dirigente che ha disposto la visita medica nei confronti della Sig.ra .....**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE

## Ricorso n. 17)

**Ricorrente:** Sig. ....

Contro

**Amministrazione resistente:** Comando Generale della Guardia di Finanza e Commissione Medica .....

## FATTO

Il sig. ....inviato alla scrivente Commissione, in data 23 novembre 2006, una richiesta di parere circa il diniego del Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo – III Divisione II Sezione, a concedere l'accesso alla relazione informativa trasmessa al Comitato di Verifica per le cause di Servizio.

Specifica, infatti, il sig. .... di essere stato riformato, nel marzo 2004, per l'infermità "sindrome ansiosa depressiva persistente", e che, nonostante la presentazione di un'istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, il

Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo, con Decreto n. 320 del 3 giugno 2005, ha negato l'esistenza della dipendenza della malattia da ragioni di servizio.

Il predetto provvedimento è stato adottato a seguito del parere formulato dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio, il quale non aveva rilevato nella relazione trasmessa dall'amministrazione "documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata".

In considerazione della citata motivazione il sig. .... ha, inviato, in data 25 giugno 2006, un'istanza di accesso con la quale ha chiesto di avere copia della relazione informativa trasmessa al Comitato e di ogni documento attinente.; ciò allo scopo di verificare se il Comitato avesse valutato i fatti esposti dal sig. .... nella relazione integrativa all'istanza di riconoscimento della dipendenza da cause di servizio della patologia diagnosticata.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza – Servizio Amministrativo ha inviato la relazione ai Reparti competenti, chiedendo ai medesimi di rivolgersi all'istante per conoscere quali documenti erano stati esattamente richiesti, non essendo i medesimi ricavabili dall'istanza. Il sig. .... ha, perciò, provveduto ad integrare la precedente istanza, specificando che i documenti domandati sono quelli di cui all'art. 5, comma 4 del d.P.R. 29 ottobre 2001. Il Comando Generale della Guardia di Finanza, con nota del 26 agosto 2005, ha comunicato al sig. .... che è in corso una "verifica di quanto è accaduto (possibile disguido procedurale) in relazione all'istruttoria della domanda"; tuttavia, nonostante le reiterate istanze, non ha provveduto a rilasciare documenti.

Nel caso in esame, si osserva che il sig. .... è senz'altro titolare di una situazione giuridicamente rilevante connessa al documento richiesto e che, pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto concedere l'accesso alla predetta relazione.

Il sig. .... ha, inoltre, presentato, in data 17 ottobre 2006, un'istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza, avente ad oggetto:

1. il fascicolo inerente la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie "esofagite da reflusso con ernia iatale e gastroduodenite cronica";
2. il fascicolo inerente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima patologia del ricorrente, dell'App. .... in servizio presso il Comando Compagnia di ..... congedato nell'anno 2004;
3. la determinazione n. 246000 del 28 luglio 2005 del Comandante Generale;

4. l'accesso all'intero fascicolo n. 93266 inerente la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Il sig. ...., ha chiesto, infine, di poter esercitare il diritto di accesso presso il Comando Provinciale di ....., ossia presso la sede ove il medesimo è distaccato. Afferma il ricorrente che i documenti sono necessari per dimostrare, innanzi al competente organo giurisdizionale, la disparità di trattamento riservatogli dall'amministrazione rispetto ad altri appartenenti alla Guardia di Finanza che rivestono posizioni identiche.

L'amministrazione, in data 21 novembre, ha comunicato all'istante i giorni della settimana nei quali avrebbe potuto recarsi presso gli uffici per accedere al fascicolo n. 93266 di posizione d'archivio, che tale fascicolo non poteva essere trasferito presso il Comando provinciale di ..... e che, a seguito di eventuale richiesta, l'amministrazione avrebbe provveduto ad inviargli copia dei documenti. Il Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza – II Sezione equo indennizzo ed indennità speciali, dopo avere negato l'accesso ai fascicoli riguardanti altri militari del Corpo per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali, ha comunicato che l'amministrazione non è in possesso di alcun parere del Comitato di verifica.

Avverso il diniego formulato al Comando Generale della Guardia di Finanza, il sig. .... ha presentato, in data 23 novembre, ricorso ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla scrivente Commissione di intervenire per consentir l'esercizio di una prerogativa espressamente contemplata e garantita dalla normativa vigente.

Infine, il sig. ...., infine, ha presentato, in data 11 novembre 2006, istanza di accesso alla Commissione medica di II istanza, avente ad oggetto il fascicolo inerente la sua posizione. A seguito del diniego tacito dell'amministrazione il sig. ...., in data 23 dicembre 2006, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

#### **DIRITTO**

In base all'art. 12 , comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 184 del 2006, il ricorrente avrebbe dovuto comunicare il ricorso avverso l'istanza presentata il 17 ottobre 2006, al controinteressato ove già individuato in sede di presentazione della richiesta di accesso. Nel caso di specie tale ultima circostanza si ritiene si sia verificata dal momento che il ricorrente ha chiesto l'estrazione di copia del fascicolo di un soggetto individuato, ossia l'App..... in servizio presso il Comando Compagnia di ..... e congedato nel 2004.

Non essendo ciò avvenuto, la scrivente Commissione non può che concludere per la inammissibilità del ricorso in esame.

Con riferimento al ricorso, del 23 dicembre 2006, si rileva che, secondo la giurisprudenza prevalente, il ricorrente ha diritto di accedere la proprio fascicolo personale.

### **PQM**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso presentato il 23 novembre 2006, lo dichiara inammissibile.**

**La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso presentato il 23 dicembre 2006, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.**

Roma, 18 gennaio 2007

IL PRESIDENTE